



**Assemblea 28 aprile 2021**

**Domande pervenute prima dell'Assemblea**

**ex art. 127-ter Tuf**

**Azionista Giuseppe Albergoni  
19 aprile 2021**

**Domanda nr. 1: Quali sono i criteri che avete assunto per le cause di lavoro migrate da IntesaSanpaolo per classificarle tra il c.d. Contenzioso Progresso o il c.d. Contenzioso Escluso?**

I criteri di ripartizione del Contenzioso e degli oneri di difesa sono stati precisati nel Secondo Accordo Ricognitivo, in coerenza ed in attuazione di quanto previsto dal Contratto di Cessione. In ambito giuslavoristico, rientrano dunque nel Contenzioso Escluso le cause passive pendenti al 26 giugno relative/connesse a rapporti estinti in quanto il rapporto di lavoro è cessato per qualsivoglia ragione prima del trasferimento del c.d. Insieme Aggregato; nel Contenzioso Progresso rientrano invece le cause passive pendenti al 26 giugno riferite a dipendenti in servizio a quella data.

**Domanda nr. 2: In riferimento alla causa di lavoro dell'ex Dirigente di Banca Popolare di Vicenza, Voi dichiarate che questa ha a oggetto un rapporto estraneo al c.d. Insieme Aggregato, ma stando così le cose a che titolo avete impugnato la pronuncia del Tribunale di Vicenza visto che il c.d. Contenzioso Escluso è di esclusiva competenza delle Banche in LCA?**

La sentenza del Giudice (a cui la Banca ha dato adempimento con riserva) è stata pronunciata nei confronti di Intesa Sanpaolo, il che legittima la Banca a proporre impugnazione, anche per veder riconosciuto giudizialmente che trattasi per l'appunto di Contenzioso Escluso e che quindi è estraneo al c.d. Insieme Aggregato.

**Domanda nr. 3: Indicate dove e come il contratto di cessione di certe attività e passività tra IntesaSanpaolo e le Banche venete in LCA prevede che IntesaSanpaolo possa rivalersi anche del c.d. Contenzioso Escluso che per sua natura mai dovrebbe essere imputato a IntesaSanpaolo?**

Nel Secondo Accordo Ricognitivo le Parti si sono date atto e hanno confermato che, in conformità all'Articolo 3.1.4(b) del Contratto di Cessione e al D.L. 99/2017, ogni passività, onere e/o effetto negativo che dovesse essere sopportato da ISP in relazione ad un Contenzioso Escluso, costituirà una Passività Esclusa non afferente all'Insieme Aggregato e sarà come tale trattata.

**Domanda nr. 4: Il Tribunale del Lavoro di Vicenza ha respinto il Vostro ricorso di "carenza di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo" con sentenza non definitiva del 10 maggio 2018 quando dispone "respinge le eccezioni di nullità del ricorso, di improcedibilità della domanda e di difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo" . E' corretto che Voi considerate questo contenzioso tra il c.d. Contenzioso Escluso e nel caso la Vostra risposta sia affermativa sarebbe doveroso giustificare il mancato rispetto di una sentenza del Tribunale. (Domanda 10 del 2020) Ai dipendenti delle ex banche venete, titolari delle cause di lavoro acquisite il 26 giugno 2017 da Intesa Sanpaolo vengono garantiti pari diritti e dignità rispetto ai dipendenti di Intesa Sanpaolo così come previsto dalle normative giuslavoristiche ? (Risposta) Ai dipendenti ex Banche Venete in**

**servizio alla data del 26 giugno 2017 e che sono divenuti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo sono stati garantiti tutti i trattamenti previsti dalla normativa di riferimento.**

Al di là del fatto che si tratta di una sentenza non definitiva, tra le parti (ISP e BPVI in LCA) la vertenza resta qualificata come Contenzioso Escluso, con tutto quello che ne consegue. Nel contempo alla sentenza è stata data esecuzione (con riserva) e Intesa Sanpaolo ha provveduto al pagamento, rispettando quindi la sentenza del Tribunale, ma resta il fatto che Intesa Sanpaolo si ritiene carente di legittimazione passiva.

**Domanda nr. 5 La mia domanda era chiara e specifica, mi riferivo ai dipendenti ex Banche Venete titolari di cause di lavoro (compreso chi era stato licenziato dalle Banche venete), mentre la Vostra risposta si riferisce ai dipendenti ex Banche Venete in servizio al 26 giugno 2017 e per questo motivo mi ripropongo: Ai dipendenti delle ex banche venete, titolari delle cause di lavoro acquisite il 26 giugno 2017 da Intesa Sanpaolo vengono garantiti pari diritti e dignità rispetto ai dipendenti di Intesa Sanpaolo così come previsto dalle normative giuslavoristiche ? Chiaramente sono da considerare tutte le cause di lavoro migrate dalle ex Banche venete. (Domanda 11 del 2020) Nelle cause di lavoro avviate dai dipendenti ex banche venete, in presenza di segnalazioni whistleblowing inviate precedentemente al loro licenziamento - quindi prima dell'acquisizione del Contenzioso Pregresso da parte di Intesa Sanpaolo - in sede processuale sono state riconosciute le tutele previste per i whistleblower così come normato dall'art. 52-bis del T.U.B. e dalla legge 179 del 2017 ? (Risposta) Non esistono casi di contenzioso pregresso rientranti nella fattispecie descritta. (Domanda 12 del 2020) La legge 179 del 2017 prevede che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo così come sono nulli sono i demansionamenti. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari successivi alla presentazione della segnalazione whistleblowing dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. Atteso quanto sopra, è possibile sapere se nelle cause di lavoro trasferite il 26 giugno 2017 dalle ex banche venete, Intesa Sanpaolo riconosce questo diritto alle controparti ? (Risposta) E' la magistratura a valutare la sussistenza o meno dei presupposti per le tutele previste dalla legge; per quanto noto, vi è un unico caso di licenziamento per giusta causa comminato da BPVI e impugnato dall'ex dipendente che aveva effettuato segnalazione di whistleblowing non connesse al provvedimento espulsivo (causa rientrante nel contenzioso escluso sulla base di quanto definito negli accordi tra Intesa Sanpaolo e LCA), per il quale la magistratura ha riconosciuto la legittimità del provvedimento espulsivo assunto da BPVI.**

Il quesito come posto è fuorviante, in quanto un soggetto che non è stato dipendente di Intesa Sanpaolo per definizione non può vantare i diritti di un dipendente di Intesa Sanpaolo. Se si parla di tutele giudiziali, è compito del giudice valutare la correttezza dei comportamenti delle parti.

**Domanda nr. 6 Voi affermate che non esistono cause di lavoro contro whistleblower delle ex Banche venete perché considerate l'unica causa specifica tra il c.d. Contenzioso Escluso, questo perché il ricorso di "carenza di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo" è stato accolto e quindi IntesaSanpaolo è stata esclusa dal procedimento?**

Ferme le considerazioni di cui alla risposta successiva, la causa rientra nel Contenzioso Escluso poiché – come già chiarito – riguarda un ex dipendente di Banca Popolare Vicenza cessato prima del 26 giugno 2017.

**Domanda nr. 7 Voi correttamente affermate che "è la magistratura a valutare la sussistenza o meno dei presupposti per le tutele previste dalla legge" ma di contro dichiarate che vi è un unico caso di licenziamento per giusta causa comminato da BPVi e impugnato dall'ex dipendente che aveva effettuato segnalazione di whistleblowing non connesse al provvedimento espulsivo. Ma se "è la magistratura a valutare la sussistenza o meno dei presupposti per le tutele previste dalla legge" a che titolo dichiarate che la segnalazione whistleblowing dell'ex dipendente non è connessa al provvedimento espulsivo? Questo non è forse un compito esclusivo della Magistratura? Nella causa specifica che voi inserite tra il c.d. Contenzioso Escluso nel caso IntesaSanpaolo si sia opposta in sede giudiziale al ricorso dell'ex dipendente della Banca Popolare di Vicenza, la Banca ha presentato le segnalazioni whistleblowing oppure partendo dalla Vostra deduzione che non sono collegate al provvedimento espulsivo IntesaSanpaolo si è opposta alla presentazione delle segnalazioni whistleblowing da parte del whistleblower impedendo alla Magistratura di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per le tutele previste dalla legge?**

Per quanto è dato sapere a Intesa Sanpaolo, il licenziamento a suo tempo comminato da Banca Popolare di Vicenza è basato su una lettera di contestazione disciplinare che non ha alcuna attinenza con il whistleblowing. Non ci risulta che la magistratura, nei gradi di giudizio che si sono sinora succeduti, ed esaminata la posizione di entrambe le parti, abbia effettuato valutazioni di segno diverso.

**In riferimento all'esercizio 2020, ho letto da un comunicato di Banca d'Italia che in esecuzione di quanto previsto dal contratto del 26 giugno 2017 per la cessione a IntesaSanpaolo di certe attività, passività e rapporti giuridici di B.P.Vi in LCA e Veneto Banca in LCA ed in particolare degli obblighi richiamati nelle comunicazioni pubblicate in data 23 maggio 2019, si comunica che, con contratti perfezionati il 13 marzo 2020: . IntesaSanpaolo ha retrocesso a Banca Popolare di Vicenza in LCA una terza tranche di " crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati"; . IntesaSanpaolo, IntesaSanpaolo Bank Albania e Banca Commerciale Intesa Sanpaolo Romania hanno retrocesso a Veneto Banca in LCA una terza tranche di " crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati"; . Privredna Bancka Zagreb d.d. e Banca Commerciale Eximbank S.A. hanno retrocesso a Veneto**

**Banca in LCA una seconda tranche di “ crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati”. Ora in quanto socio di IntesaSanpaolo ma anche socio scavalcato della Popolare di Vicenza che mi ha costretto ad insinuarmi nel passivo della Banca Popolare di Vicenza in LCA, visto le risposte contraddittorie che l’anno scorso IntesaSanpaolo ha dato in merito alla cessione a IntesaSanpaolo di certe attività, passività e rapporti giuridici da parte delle Banche venete in LCA, con la presente sono a chiedere a IntesaSanpaolo quanto segue:**

**Domanda nr. 8 quali sono le condizioni previste dal contratto di cessione a IntesaSanpaolo in riferimento ai “ crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati” retrocessi alle Banche venete in LCA i certe passività;**

Il D.L. 99/2017 e gli accordi in essere con le Banche in LCA prevedevano il diritto del Gruppo ISP di cedere i c.d. crediti High Risk Riclassificati alle Banche in LCA qualora, nei tre anni successivi alla cessione (perfezionatasi in data 26 giugno 2017), in applicazione dei principi contabili e dei modelli interni e metriche di ISP, fossero rilevati i presupposti per rettificare il valore di uno o più crediti High risk e, di conseguenza, classificarli come sofferenze e/o inadempienze probabili (unlikely to pay). Le cessioni sono avvenute a fronte di un corrispettivo corrispondente alla somma dei valori lordi di bilancio dei singoli Crediti High Risk Riclassificati alla data di efficacia di ciascun contratto di ritrasferimento, al netto (i) della relativa rettifica di valore esistente al 26 giugno 2017 e (ii) del 50% della rettifica di valore che, sulla base dei principi contabili, il Gruppo Intesa Sanpaolo avrebbe dovuto apportare in assenza dell’obbligo di acquisto del relativo credito da parte delle Banche in LCA. ISP ha concesso uno specifico finanziamento a ciascuna Banca in LCA per il pagamento del corrispettivo.

**Domanda nr.9 E’ possibile quantificare i “ crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati” retrocessi alle Banche venete in LCA indicando il loro valore alla data del 24/6/2017 e il valore retrocesso alle Banca in LCA?**

Tra il 2019 e il 2020 sono stati retrocessi in totale 1,129 mld di crediti lordi per un corrispettivo di 931 mln di €. Di questi 751 mln lordi per un corrispettivo di 621 mln sono stati retrocessi alla LCA di B.P. Vicenza e 377 mln lordi per un corrispettivo di 310 mln alla LCA di Veneto Banca. Il corrispettivo corrispondente alla somma dei valori lordi di bilancio dei singoli Crediti High Risk Riclassificati alla data di efficacia di ciascun contratto di ritrasferimento, al netto (i) della relativa rettifica di valore esistente al 26 giugno 2017 e (ii) del 50% della rettifica di valore che, sulla base dei principi contabili, il Gruppo Intesa Sanpaolo avrebbe dovuto apportare in assenza dell’obbligo di acquisto del relativo credito da parte delle Banche in LCA

**Domanda nr. 10 nello specifico in caso di Clientela comune (Cliente Banca veneta che già manteneva rapporti con IntesaSanpaolo) cosa prevedeva il contratto e cosa è stato fatto. Ad esempio se il 24 giugno 2017 il cliente "ALFA Spa" aveva debiti con IntesaSanpaolo per 100 e con BPVi per 150 mentre a marzo 2020 i debiti del Cliente "ALFA Spa" sommavano complessivamente a 130 cosa è stato retrocesso a Banca Popolare di Vicenza in LCA; oppure se il 24 giugno 2017 il cliente "ALFA Spa" aveva debiti con IntesaSanpaolo per 100 e con BPVi per 150 mentre a marzo 2020 i crediti classificati ad alto rischio del Cliente "ALFA Spa" sommavano complessivamente a 280 cosa è stato retrocesso a Banca Popolare di Vicenza in LCA;**

La retrocessione è stata fatta a livello di singola linea di credito, non a livello totale di cliente, quindi nel caso di clienti condivisi sono stati retrocessi solo i rapporti provenienti dalle banche venete. In entrambi gli esempi pertanto, a marzo 2020 sono state eventualmente retrocesse le sole esposizioni che facevano capo ai rapporti e linee di credito provenienti da BpVi

**Domanda nr. 11 Esiste un'Autorità di controllo che verifica questo tipo di operazioni a cui inviare possibili segnalazioni di irregolarità in riferimento all'acquisizione da parte di IntesaSanpaolo di certe attività, passività e rapporti giuridici.**

La Banca è vigilata dalla Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea.